

IL TRIBUNALE C.P. DI VERONA

SEZIONE FALLIMENTARE



IL Giudice delegato alla trattazione del procedimento di liquidazione del patrimonio del debitore n. 2/2020;

viste la domanda di liquidazione ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in data 7.12.2020 da Borghesani Susanna unitamente alla documentazione allegata;

letta la relazione particolareggiata dell'O.C.C. datata 7.12.2020 ;

viste le integrazioni depositate in data 13.1.2021

ritenuta la competenza dell'adito Tribunale ex art 9, c. 1 legge 3/12, essendo la ricorrente residente in provincia di Verona

osserva quanto segue

La sig.ra Borghesani Susanna ha presentato una proposta finalizzata ad ottenere l'apertura della procedura liquidatoria, ex art. 14 ter l. 3/2012 dichiarando di mettere a disposizione tutto il proprio patrimonio costituito da immobili e beni mobili registrati nonché la somma di € 150 per la durata della procedura sino alla concorrenza di € 7.200,

Ai fini dell'ammissibilità della procedura si osserva che:

- a) la ricorrente è persona fisica, attualmente assunta a tempo indeterminato presso la ditta Errevi Produzioni s.r.l., non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle di cui alla legge 3/12, in quanto non più titolare della ditta individuale Eventi ed Emozioni di Borghesani Susanna,
- b) la ricorrente, come attestato anche dal gestore della crisi, non è mai stata in precedenza ammessa ad altre procedure di sovraindebitamento, sicché sussiste anche il presupposto di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. b legge 3/12;
- c) la ricorrente, come attestato dal gestore della crisi, versa effettivamente in condizione di sovraindebitamento, atteso che a fronte di debiti esigibili verso Unicredit, Agenzia

Entrate Riscossioni, Poste Italiane e Banca Intesa per complessivi € 724.080,70 oltre al compenso del gestore di € 5.790, percepisce uno stipendio di € 1200/1600 mensili ed è proprietaria di beni mobili registrati stimati in € 300 e beni immobili stimati in € 66.227,00 nell'ambito di una CTU dimessa nella procedura immobiliare promossa dal creditore ipotecario Unicredit. Secondo quanto evidenziato dalla ricorrente l'indebitamento è conseguente all'attività imprenditoriale e in particolare all'accertamento con recupero presuntivo di incassi non dichiarati di Agenzia delle Entrate; l'esposizione si è poi aggravata dai finanziamenti accesi per fare fronte alle pretese creditorie di Agenzia delle Entrate;

- d) alla domanda sono stati allegati tutti i documenti indicati dall'art. 14ter, c. 3, ivi compresa la relazione particolareggiata del gestore della crisi, che a sua volta contiene tutte le indicazioni e valutazioni prescritte dalla norma;
- e) la documentazione allegata alla domanda (verificata come completa ed attendibile dal gestore della crisi, anche a seguito delle verifiche autonomamente svolte) consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della ricorrente, sicché anche sotto questo profilo la domanda è completa;
- f) allo stato non siano emersi atti dispositivi del patrimonio da parte del debitore né atti del debitore impugnati dai creditori ovvero atti in frode i creditori negli ultimi cinque anni tali da comportare l'inammissibilità della domanda (l'unico atto dispositivo è conseguente ad un progetto divisionale formato nell'ambito dell'esecuzione immobiliare promossa da Unicredit s.p.a. e non riveste pertanto carattere fraudolento);
- g) l'art. 14 ter indica espressamente, quali beni non compresi nella liquidazione, i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice. Tale limitazione significa evidentemente che, detratto quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, lo stipendio è a tutti gli effetti attivo compreso nella liquidazione. La determinazione del limite di quanto occorra per il mantenimento del nucleo familiare del sovraindebitato è compito del giudice delegato e non è circoscritto all'indicazione dell'istante. Nello specifico le spese medie mensili indicate per il sostentamento del nucleo familiare composto dall'istante e dal compagno privo di reddito sono state, correttamente indicate in € 1.300; che tale

somma può essere ridotta ad € 1.100 tenuto conto del numero di componenti del nucleo familiare. Per tali motivi risulta congrua la messa a disposizione della somma mensile di € 150. Va tuttavia precisato che, laddove la ricorrente dovesse percepire, maggiori somme rispetto allo stipendio 1.100,00 le somme percepite in eccesso dovranno essere messe a disposizione del liquidatore, per la distribuzione tra i creditori. A tal fine la ricorrente dovrà, a semplice richiesta, mettere a disposizione del liquidatore buste paga e CUD per le opportune verifiche. La ricorrente dovrà inoltre comunicare al liquidatore ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante il periodo di durata (minimo quattro anni) della procedura, entrata che dovrà essere messa a disposizione del liquidatore e che integrerà la provvista da mettere a disposizione dei creditori.

Ritenuta dunque la sussistenza di tutti i presupposti soggettivi e oggettivi per l'apertura della procedura, la procedura può essere aperta.

Si precisa sin da ora che al momento della predisposizione dell'inventario dovranno essere indicati quali, tra i beni della ricorrente, possono essere effettivamente sottratti dal patrimonio liquidabile perché di nessun valore. La liquidazione del patrimonio dovrà avvenire con le modalità e secondo le tempistiche che saranno stabilite dal liquidatore nell'apposito programma di liquidatore che dovrà predisporre ai sensi dell'art. 14novies, c. 1 legge 3/12.

Va infine emesso il provvedimento di inibitoria ex art. 14quinqies, c.2 lett. b) legge 3/12 rispetto ad ogni iniziativa esecutiva (già pendente o futura), cautelare o di acquisizione di diritti di prelazione che possa interessare il patrimonio oggetto di liquidazione. "Il tutto con la precisazione che l'inibitoria deve essere emessa con efficacia sino al momento in cui diverrà definitivo il futuro provvedimento di chiusura della procedura ex art 14novies. Invero il dato normativo, laddove prevede che detta efficacia debba essere prevista "sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo" è evidentemente frutto di errore commesso nella redazione della disposizione, atteso che un tale provvedimento di omologazione non è contemplato nell'ambito della procedura di liquidazione. Pertanto, per dare un senso alla norma e consentirle di perseguire lo scopo suo proprio (proteggere il patrimonio del debitore dalle iniziative esecutive e cautelari individuali per tutta la durata della liquidazione), deve necessariamente ritenersi che



9) dispone che il liquidatore:

- provveda entro 60 giorni alla formazione dell'inventario dei beni da liquidare e alle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 14 sexies, c. 1 legge 3/12, assegnando loro un termine non inferiore a 120 giorni per la proposizione delle domande di insinuazione al passivo e di rivendica/restituzione;
- provveda, entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario, alla predisposizione del programma di liquidazione, dandone comunicazione alla ricorrente e ai creditori, con successivo deposito presso la cancelleria del Giudice;
- provveda entro 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo della procedura, ai sensi dell'art 14 octies legge 3/12;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione e di riparto tra i creditori e, comunque, non prima che siano decorsi quattro anni dall'apertura della procedura, a richiedere al Giudice la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 14 novies, c. 5 legge 3/12;
- provveda agli altri incumbenti di cui all'art. 14 novies legge 3/12 e, in genere, a suo carico in base alla predetta legge;
- adotti le misure adeguate in relazione alle modalità di versamento delle somme sopra indicate per il periodo di durata della procedura;

9) dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dall'anno 2021) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche se la ricorrente a) stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento; b) stia svolgendo attività produttiva di reddito e, in caso di disoccupazione, si sia attivata per reperire una attività lavorativa adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato, senza aver rifiutato, in assenza di giustificato motivo, offerte di impiego;

10) dispone che, a cura del liquidatore, della domanda di liquidazione e del presente decreto sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web del Tribunale e sul sito web "Il Caso.it". Il tutto previa cancellazione (nella motivazione e/o nel dispositivo) dei seguenti

dati sensibili o riservati: a) nominativo di [REDACTED]; b) targhe dei veicoli oggetto di liquidazione; c) indirizzo di residenza della ricorrente;

11) dispone che, sempre a cura del liquidatore, il presente decreto sia trascritto nel pubblico registro automobilistico, nel registro dei beni immobili nonché annotato nel registro delle imprese.

Si comunichi alla ricorrente, all'OCC dott.ssa Alessandra Ceresa e al liquidatore avv. Elena De Iulii

Verona 29.1.2021

Il Giudice Delegato

~~Dott.ssa Silvia Rizzuto~~

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
(Irene Armenio)

*Irene Armenio*

